

Codici di condotta e regole deontologiche alla luce del Decreto Legislativo 101 del 2018

Avvocato del Foro di Roma
studio@fyrigos.it
www.studiolegaletributariofyrigos.it

Fonti normative

- C 98: *Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'**effettiva applicazione**, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*
- C 99: *Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero **consultare** le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle **osservazioni** ricevute e delle **opinioni** espresse in riscontro a tali consultazioni.*
- Articolo 40 GDPR, § 1: *Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla **corretta applicazione** del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.*

Definizione di codice di condotta

- Mancanza di una espressa definizione all'interno del GDPR (come assente era una definizione nell'art. 27 della Direttiva 95/46, che pure li menzionava); l'enucleazione di una definizione è lasciata, pertanto, all'interprete, che può ricavarla – a livello sistematico – dalle disposizioni del GDPR che menzionano l'espressione “codice/i di condotta”.
- Codici di condotta: in generale, insieme di strumenti di autodisciplina che i destinatari di disposizioni normative adottano al fine di facilitarne l'applicazione pratica.
- In ambito *privacy*: strumenti di autodisciplina che, nei limiti del testo normativo e con finalità di integrazione dello stesso, enti di categoria (associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento) elaborano con continua attività di aggiornamento e di modificazione nei diversi settori, con particolare riferimento alle esigenze delle piccole, medie e grandi imprese, previa preferibile consultazione delle parti interessate pertinenti, al fine di calibrare i propri obblighi in considerazione dei rischi, anche potenziali, del trattamento stesso, onde precisare l'applicazione della normativa di settore.

Codici di condotta e principio di responsabilizzazione

- Art. 5.2 e c 74: Il principio di responsabilizzazione (*accountability*) si sostanzia nel rispetto degli altri principi del trattamento (di cui all'art. 5.1) e nella capacità del titolare di dimostrare di averli osservati.
- Art. 24.3: L'adesione ai codici di condotta [...] può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
- Continuo richiamo ai “codici di condotta” ai fini del rispetto del principio di responsabilizzazione: 28.5; 32.3; 35.8; 46.2.e.
- La funzione dei codici di condotta risulta modificata (rispetto a quanto previsto nell'art. 27 della Direttiva Madre): essi sono uno strumento utile all'applicazione concreta del GDPR; loro “funzione di garanzia”.
- Dalla lettura degli articoli del Regolamento i “codici di condotta” sembrerebbero avvicinarsi al diritto (alcuni Autori li hanno classificati come “testi normativi secondari”), “prendendo le distanze” dall'aspetto etico e deontologico (differenza sostanziale con le previsioni di cui al c.d. “Codice Privacy”).

Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Entrata in vigore del provvedimento: 19 settembre 2018

- Articolo 2-quater «Regole deontologiche»: *«1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti [...], ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. 2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni. 3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice. 4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali.»*

Allegato A6 del «nuovo» Codice Privacy: «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

- Questione della sussumibilità dell'allegato A6 all'interno dell'istituto di cui all'art. 40 GDPR sotto il profilo:

- Del procedimento di formazione;
- Della fonte;
- Del nomen iuris utilizzato;
- Del contenuto.

- Domanda finale: è necessario procedere ad una formalizzazione dei principi generali («etici» in senso lato) connotanti una determinata normativa di settore?